



COMUNE DI SERRARA FONTANA

PROVINCIA DI NAPOLI

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale

ORDINANZA SINDACALE N° 08 | 2019

Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 del D.LGS. 267/2000 finalizzata a consentire la continuità del servizio di igiene urbana e servizi cimiteriali nel Comune di Serrara Fontana.

IL SINDACO

VISTA l'aggiudicazione avvenuta con determina n. 252 del 31.10.2017 e successiva nota prot. 8887 del 09.11.2017 di affidamento del servizio con i quali la ditta Balga s.r.l., con sede in Via nuova Cartaromana n. 11 - Ischia, risulta attualmente affidataria del Servizio di igiene urbana e dei servizi cimiteriali nel Comune di Serrara Fontana.

DATO ATTO CHE a fronte di rilevazioni di gravi inadempienze prescritte nel capitolato speciale di appalto il Direttore d'esecuzione del servizio ha formulato diverse contestazioni di addebiti, con note prot. 6991 del 21.08.2018, prot. 705/ve del 26.11.2018, prot. 709/ve del 28.11.2018, prot. 759/ve del 19.12.2018 e prot. 760/ve del 19.12.2018;

DATO ATTO CHE con nota prot. 9894 del 27.11.2018 il Direttore di esecuzione del servizio ha valutato negativamente le controdeduzioni presentate dalla Ditta Balga in quanto insufficienti, infondate e pretestuose;

DATO ATTO CHE il RUP con nota prot. 9942 del 29.11.2018 nel prendere visione delle valutazioni negative del Direttore d'esecuzione ha proposto la risoluzione del rapporto negoziale con la Ditta Balga;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 10.12.2018 ad oggetto "presa d'atto risoluzione rapporto relativo all'affidamento dei servizi di igiene urbana e cimiteriale – autorizzazione all'espletamento della procedura di interpello";

VISTA la relazione prot. 757/ve del 17.12.2018 con la quale il RUP rileva ulteriormente la presenza di soli quattro porter di cui tre euro 6 ed uno euro 2 ed un compattatore da 120 qt., del tutto inefficienti a poter eseguire i servizi di igiene urbana e nettamente di numero inferiore rispetto a quelli previsti nel capitolato speciale di appalto;

VISTA la Determina n. 366 del 20.12.2018 del RUP afferente la risoluzione del rapporto negoziale con la Ditta Balga s.r.l.;

VISTA la Determina n. 370 del 24.12.2018 di esito negativo della procedura di interpello ditte – per l'appalto servizi igiene urbana e cimiteriali;

VISTA la nota della Ditta Balga s.r.l. n. 233 del 18.12.2018 con la quale comunica che garantirà l'esecuzione del servizio solo sino al 31.12.2018;

DATO ATTO che con nota prot n° 762/ve del 24.12.2018 sono state invitate a presentare la propria disponibilità all'esecuzione temporanea del servizio le ditte già operanti sul territorio isolano al fine di coniugare esigenze di celerità con quelle di economicità ed efficienza, in considerazione dei tempi stretti previsti per l'organizzazione del servizio e delle economie di scala realizzabili da ditte già presenti sul territorio;

RILEVATO che tra le Ditte invitate ha manifestato la propria disponibilità a svolgere i servizi previsti nel capitolato speciale di appalto ed alle condizioni economiche praticate dalla Balga srl (ditta uscente) soltanto la Ditta Supereco srl, con sede legale in Piazza Labriola n°32 Cassino (FR);

VISTA la propria ordinanza contingibile ed urgente n. 42/2018, con cui si è ordinato, in via temporanea ed urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e nocimento alla pubblica salute, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitarie, alla ditta Supereco srl, di eseguire il servizio di Igiene Urbana ed i servizi cimiteriali nel Comune di Serrara Fontana dalla data di affidamento e fino al momento del ripristino del servizio in via ordinaria per un periodo comunque non superiore a mesi due con decorrenza 01.01.2019, eventualmente prorogabili nei limiti espressi dalla legge;

CONSIDERATO che è in corso di indizione la procedura di gara ad evidenza pubblica, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti, dei servizi di igiene urbana e servizi cimiteriali nel territorio del Comune di Serrara Fontana, per anni due dalla sottoscrizione del contratto, così come previsto dalla **delibera di G.C. n. 09/19** di affidamento incarico all'Avv. Nocerino Raimondo per l'attività stragiudiziale di supporto alla redazione degli atti della nuova procedura di gara;

TENUTO CONTO CHE nelle more della definizione di detta procedura i rifiuti prodotti in paese rimarranno tutti depositati sul territorio e che, pertanto, si sta generando una situazione di pericolo igienico sanitario che richiede un intervento straordinario e urgente da parte dell'ente per far fronte alla predetta emergenza;

ATTESO che si rende, pertanto, necessario adottare tutti i provvedimenti contingibili e urgenti che garantiscono la continuità del servizio e la rimozione immediata dei rifiuti solidi urbani presenti sul territorio ed assicurare che il servizio venga ripristinato per garantire la tutela della pubblica e privata incolumità e della salute pubblica;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. LGS. N°267/2000 che stabilisce "... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale...";

VALUTATA per tali ragioni la necessità di tutela della salute pubblica;



RITENUTO che si stia per verificare una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, non potendo altrimenti provvedere, si ritiene di emettere, per quanto di competenza un'ordinanza contingibile ed urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

CONSIDERATO che i servizi di cui trattasi non possono essere sospesi senza creare pregiudizio alla pubblica salute per l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale e igienico-sanitarie;

RITENUTO di dover condizionare la durata della presente ordinanza al ripristino ordinario del servizio;

DATO ATTO che l'esecuzione della presente ordinanza dovrà avvenire in danno alla ditta attualmente aggiudicataria del servizio come previsto nel Capitolato Speciale di Appalto;

RITENUTE sussistenti, per l'assoluta eccezionalità della situazione, le condizioni di deroga alla procedura ad evidenza pubblica prevista dal Codice dei Contratti, di cui al D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 191 del D.LGS. 152 del 3 aprile 2006;

VISTO il D.LGS.50/2016;

VISTO l'art. 50 del D.LGS. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

In via temporanea ed urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e nocumento alla pubblica salute per tutte le motivazioni espresse in narrativa, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitarie alla ditta Supereco srl con sede legale in Piazza Labriola n°32 Cassino (FR) CF e P IVA n° 10753871002 di eseguire il servizio di Igiene Urbana ed i servizi cimiteriali nel Comune di Serrara Fontana dalla data di affidamento e fino al momento del ripristino del servizio in via ordinaria per un periodo comunque non superiore a mesi due con decorrenza 01.03.2019, eventualmente prorogabili nei limiti espressi dalla legge;

DISPONE



- Che il Responsabile del Servizio, provveda agli adempimenti consequenziali di competenza tra i quali la notifica/comunicazione della stessa alla ditta Supereco srl, con sede legale in Piazza Labriola n°32 Cassino (FR) CF,P.IVA n° 10753871002;
- Che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio ON-LINE del Comune;
- Che la presente ordinanza, in copia, sia inviata al Prefetto di Napoli, all'ASL Servizio Igiene Pubblica e ai Carabinieri della Stazione di Barano d'Ischia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Contro la presente ordinanza è omissso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni

Dalla Residenza Municipale Lì 27.02.2019

Il Sindaco

Ing. Rosario CARUSO

